

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL PIEMONTE

RICORSO

Per:), ATZENI Giuseppe, nato a Cagliari il 07/03/1991 (c.f.TZNGPP91C07B354T rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Americo (cf: MRFCNC77C14D643F email: francescoamerico@ordineavvocatiroma.org - fax 0696708512) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, p.zza delle Iris n. 18, come da mandato in calce al presente atto, propone ricorso

Contro

- **Ministero dell'Istruzione** in persona del legale rappresentante pro tempore in carica.;
- **Ufficio Scolastico Regionale Piemonte;** in persona del legale rappresentante pro tempore in carica.;
- **Ambito Territoriale di Cuneo**, in persona del legale rappresentante pro tempore in carica.;

per l'annullamento previa concessione del provvedimento

cautelare monocratico ai sensi dell'art. 56 c.p.a.

- del provvedimento emesso dall'Ambito Territoriale di Cuneo che ha escluso il ricorrente dalle prove orali della procedura concorsuale straordinaria, per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado, di cui al DDG 1081 del 06 maggio 2022 art. 59, comma 9 bis del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni della legge 23 luglio 2021 n. 106;
- degli atti e provvedimenti ad oggi ignoti relativi alla convocazione del ricorrente per il giorno 03.10.2022 per sostenere le prove orali non pervenute al medesimo;

- degli elenchi relativi alla convocazione dei candidati alle prove orali per la classe di concorso A027 Matematica e Fisica, nella parte in cui non prevedono il nominativo del ricorrente;

E PER L'ADOZIONE DI MISURA CAUTELARE

VOLTA A

1) ordinare all'Amministrazione di consentire l'ammissione con riserva del ricorrente alle prove orali del concorso sopra richiamato fissato nelle date 15/10/2022, 24/10/2022, 26/10/2022.

-

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO E LA CONDANNA

DELL'AMMINISTRAZIONE INTIMATA

- del diritto di parte ricorrente ad accedere alle prove orali – del concorso- per cui è causa con conseguente obbligo di adozione dei relativi provvedimenti di ammissione alla suddetta fase del concorso

nonchè

di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali anteriori e successivi compresi i provvedimenti di esclusione dal concorso.

PREMESSE IN FATTO

2) Con bando di concorso n. 1081 del 06.05.2022 il Ministero dell'Istruzione ha bandito una procedura concorsuale straordinaria di cui all'art. 59 comma 9 bis, del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021 n. 106;

3) in particolare l'articolo 59, comma 9-bis, come sostituito dall'articolo 5, comma 3-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, prevede che *"In via straordinaria, per un numero di posti pari a quelli vacanti e disponibili per l'anno scolastico 2021/2022 che residuano dalle*

immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con i decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4^a Serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, è bandita una procedura concorsuale straordinaria per regione e classe di concorso riservata ai docenti non compresi tra quelli di cui al comma 4 che, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, abbiano svolto nelle istituzioni scolastiche statali un servizio di almeno tre anni, anche non consecutivi, negli ultimi cinque anni scolastici, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il bando determina altresì il contributo di segreteria posto a carico dei partecipanti, in misura tale da coprire integralmente l'onere della procedura concorsuale. Ciascun candidato può partecipare alla procedura in un'unica regione e per una sola classe di concorso e può partecipare solo per una classe di concorso per la quale abbia maturato almeno un'annualità, valutata ai sensi del primo periodo. Le graduatorie di merito regionali sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito in una prova disciplinare da tenere entro il 15 giugno 2022, le cui caratteristiche sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione. Nel limite dei posti di cui al presente comma, che sono resi indisponibili per le operazioni di mobilità e immissione in ruolo, i candidati vincitori collocati in posizione utile in graduatoria sono assunti a tempo determinato nell'anno scolastico 2022/2023 e partecipano, con oneri a proprio carico, a un percorso di formazione, anche in collaborazione con le università, che ne integra le competenze professionali. Nel corso della durata del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. A seguito del superamento della prova che conclude il percorso di formazione di cui al quinto periodo nonché del superamento del percorso annuale di formazione iniziale e prova, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2023, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio con contratto a tempo determinato. Il percorso di formazione di cui al quinto periodo e la relativa prova conclusiva sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione. Le graduatorie di cui al presente comma decadono con l'immissione in ruolo dei vincitori;

4) la procedura concorsuale è stata articolata per regione e classe di concorso per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado che residuano dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi 1,2,3 e 4 dell'art. 59 del decreto legge 25.05.2021 n. 73;

5) per quanto di interesse, l'art. 4 rubricato "istanza di partecipazione: termine e modalità di presentazione delle domande" ha previsto che nella domanda il

candidato avrebbe dovuto indicare «lett i) l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il numero telefonico, nonché il recapito di posta elettronica ordinaria o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative al concorso. Il candidato si impegna a far conoscere tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati sopra richiamati contattando l'USR responsabile della procedura concorsuale»

6) In base a quanto prescritto dall'art. 6 denominato "articolazione della procedura e sedi di svolgimento della prova disciplinare" «2. I criteri di valutazione di cui all'art. 5, co. 2 del Decreto Ministeriale devono essere pubblicati da parte del competente USR almeno cinque giorni prima dello svolgimento della prova; 3. **I candidati ricevono, da parte del competente USR, comunicazione esclusivamente a mezzo di posta elettronica - all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso - della sede, della data e dell'ora di svolgimento della loro prova disciplinare almeno venti giorni prima dello svolgimento della medesima.** Le prove disciplinari del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche, nonché nei giorni di festività religiose valdesi.

7) Essendo in possesso dei requisiti prescritti dal bando, il dott. Atzeni ha inoltrato la domanda di partecipazione indirizzandola all'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, per la classe di concorso A027 – Matematica e Fisica; nella domanda ha indicato il titolo di accesso (laurea nuovo ordinamento magistrale L17 – Magistrale in Fisica – votazione 107,00 su 110) conseguito presso l'Università degli Studi di Milano; i titoli di servizio; il possesso di un master in "metodologie didattiche, psicologiche, antropologiche e teoria e metodi di progettazione" conseguito il 23.02.2020; inoltre, con riferimento ai dati di recapito ha indicato il proprio indirizzo di residenza (Vico I Italia 5 – Sant'Andrea Frius) nonché l'indirizzo mail ove ricevere comunicazioni – giuseppeatzeni@hotmail.com -

8) La procedura concorsuale è stata articolata prevedendo la prova orale e la valutazione dei titoli.

9) Il dott. Atzeni sulla base di quanto espressamente prescritto dal bando di concorso (art. 6 co. 3) era in attesa di ricevere una comunicazione sul proprio indirizzo di posta elettronica contenente la data di convocazione.

10) In questi giorni ha ricevuto da un amico, anch'esso candidato che ha partecipato al medesimo concorso, la notizia che le prove orali, riguardanti la classe di concorso A027 erano già iniziate e che la sua prova era stata programmata per il giorno 3 ottobre. A questo punto, il ricorrente si è attivato inviando una mail all'ATP di Cuneo evidenziando di non aver ricevuto alcuna comunicazione all'indirizzo mail

indicato nella domanda di partecipazione e chiedendo di poter accedere alle prove previste fino al 26 ottobre relative alla medesima classe di concorso.

11) In data 12.10.2022, l'ATP di Cuneo ha comunicato al ricorrente che la convocazione era stata inviata al suo indirizzo mail in data 08 settembre 2022; a tal fine allega uno screenshot della piattaforma concorsi in ove risulta in una casella riguardante la convocazione la seguente dicitura "inviata".

12) Si rappresenta sin da ora che il numero dei candidati per la classe di concorso A027 risulta inferiore al numero dei posti banditi.

13) Il ricorrente ha il legittimo interesse a partecipare alle prove orali del concorso al fine di poter realizzare le proprie aspirazioni ed a tal fine si segnala **che sono previste ulteriori prove che saranno sostenute nei giorni 15/10/2022, 24/10/2022, 26/10/2022.**

DIRITTO

Gli impugnati atti sono illegittimi per i seguenti

..ooOoo..

I. Violazione del bando di concorso; violazione della L. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

L'art. 4 del bando di concorso rubricato "istanza di partecipazione: termine e modalità di presentazione delle domande" ha previsto che nella domanda il candidato avrebbe dovuto indicare **«lett i) l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il numero telefonico, nonché il recapito di posta elettronica ordinaria o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative al concorso. Il candidato si impegna a far conoscere tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati sopra richiamati contattando l'USR responsabile della procedura concorsuale»**

Il successivo art. 6 denominato "articolazione della procedura e sedi di svolgimento della prova disciplinare" «2. I criteri di valutazione di cui all'art. 5, co. 2 del Decreto Ministeriale devono essere pubblicati da parte del competente USR almeno cinque giorni prima dello svolgimento della prova; 3. **I candidati ricevono, da parte del competente USR, comunicazione esclusivamente a mezzo di posta elettronica - all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso - della sede, della data e dell'ora di svolgimento della loro prova disciplinare almeno venti giorni prima dello svolgimento della medesima.** Le prove disciplinari del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività religiose

ebraiche, nonché nei giorni di festività religiose valdesi».

Il ricorrente è venuto a conoscenza in maniera fortuita che le prove orali per la sua classe di concorso erano già iniziate; a tal fine ha controllato la posta elettronica ma non ha rinvenuto alcuna comunicazione dal parte dell'USR. Quindi dopo aver ricevuto alcuni suggerimenti ha inviato una mail all'ATP di Cuneo la quale, dopo aver evidenziato al dott. Atzeni di aver regolarmente inoltrato la mail, ha respinto la sua richiesta di poter accedere alle prove orali programmate fino alla data del 26.10.2022.

Il documento che la p.a. invia al ricorrente attestante la prova di invio della comunicazione non è altro che uno screenshot in cui risulta la dicitura "inviata"; tuttavia non si comprende se tale invio sia andato a buon fine e se riguarda la data di convocazione della prova orale che il ricorrente avrebbe dovuto sostenere.

Alcuna rilevanza potrebbe assumere il fatto che le date di convocazione erano state pubblicate sul sito dell'ATP di Cuneo in quanto, il bando di concorso, ha previsto in maniera chiara che la convocazione sarebbe dovuta avvenire tramite l'USR di competenza ovvero l'USR Piemonte; inoltre, il ricorrente ha sempre monitorato anche il sito dell'USR Piemonte ove non ha rinvenuto le date in questione.

E' evidente la illegittimità del diniego manifestato dall'ATP di Cuneo di accedere alle prove programmate fino al 26 ottobre sia perché alcun danno il ricorrente potrebbe arrecare alla pubblica amministrazione sia perché il numero dei candidati ammessi è inferiore al numero dei posti che il Ministero dell'Istruzione ha bandito per la classe di concorso A027.,

*

Il provvedimento impugnato risulta altresì contrario alle prescrizioni normative ai principi previsti dalla legge 241/1990.

La L. n. 241/90 ha disciplinato il procedimento amministrativo, prevedendo, tra l'altro, il principio della obbligatorietà della motivazione e della partecipazione «dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti». La finalità della trasparenza, efficienza e buon andamento, in attuazione dei principi costituzionali, risulta, pertanto, pienamente conseguita soltanto qualora l'Amministrazione renda cosciente il destinatario del provvedimento negativo, delle ragioni che hanno portato la stessa ad assumere una determinata decisione.

Nel caso in esame l'Amministrazione, ha fornito una motivazione generica allegando soltanto uno screenshot del presunto invio della convocazione.

La giurisprudenza amministrativa ha più volte affermato che *«Nel processo amministrativo, la motivazione del provvedimento amministrativo costituisce, ai sensi dell'art. 3, l. 7 agosto 1990, n. 241, il presupposto, il fondamento, il baricentro e l'essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile, nemmeno mediante il ragionamento ipotetico che fa salvo, ai sensi dell'art. 21-octies comma 2, cit. 1. n. 241 del 1990, il provvedimento affetto dai c.d. vizi non invalidanti; in effetti il principio della necessaria motivazione degli atti amministrativi non è altro che il precipitato dei più generali principi di buona amministrazione, correttezza e trasparenza, cui la Pubblica amministrazione deve uniformare la sua azione e rispetto ai quali sorge per il privato la legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni giustificative del provvedimento incidente sui suoi interessi, anche al fine di poter esercitare efficacemente le prerogative di difesa innanzi all'autorità giurisdizionale (vedi sentenza n. 560 del 06 aprile 2016 – TAR Lecce)»*.

Inoltre è stato affermato che *«La motivazione del provvedimento amministrativo consiste nella enunciazione delle ragioni di fatto e nell'individuazione delle relative norme di diritto che ne hanno giustificato il contenuto, ed è finalizzata a consentire al destinatario del provvedimento la ricostruzione dell' iter logico - giuridico che ha determinato la volontà dell'Amministrazione consacrata nella determinazione a suo carico adottata. La motivazione degli atti amministrativi costituisce uno strumento di verifica del rispetto dei limiti della discrezionalità allo scopo di far conoscere agli interessati le ragioni che impongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impediscono l'ampliamento, e di consentire il sindacato di legittimità sia da parte del giudice amministrativo che eventualmente degli organi di controllo, atteso che il disposto di cui all'art. 3, l. n. 241 del 1990, secondo cui ogni provvedimento amministrativo deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell'Amministrazione. All'osservanza dell'obbligo di motivazione va attribuito un rilievo preliminare e procedimentale nel rispetto del generale principio di buona amministrazione, correttezza e trasparenza, positivizzato dall'art. 3, l. 7 agosto 1990 n. 241 rispetto al quale sorge per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e i motivi del provvedimento riguardante la sua richiesta»* (sentenza n. **T.A.R. Roma (Lazio) sez. II 02 settembre 2015 n. 11012**).

Ciò premesso, attraverso la censura in argomento, risultano invocati e, quindi, trovano ingresso principi generali dell'ordinamento in materia di procedimento amministrativo, quali la trasparenza, la partecipazione e necessità di una adeguata istruttoria; ove si tratti di principi generali dell'ordinamento, il rispetto di quest'ultimi da parte dell'Amministrazione si impone, anche in carenza di previsioni espresse.

..ooOoo..

2. Violazione, erronea e falsa applicazione del DPR 487/1994; DPR 445/2000; DECRETO LEGISLATIVO 165/2001 “ norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni; degli artt. 3,35,51 e 97 della Costituzione nonché violazione dei principi in materia di accesso al lavoro pubblico ed al pubblico concorso. Eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifesta, difetto di motivazione.

Con riferimento al caso di specie, parte ricorrente non solo risulta essere in possesso dei requisiti prescritti dal bando per accedere alla procedura selettiva ma ha acquisito nel settore per il quale vorrebbe concorrere una esperienza pluriennale.

Quindi, si è in presenza di un candidato che già da alcuni anni ha confermato la propria professionalità e le proprie competenze in materia e che, avendo interesse a svolgere tale attività per la quale vi è stato un impegno costante sia economico che professionale, ha il legittimo interesse a voler completare la procedura concorsuale.

Appare illogico ed irragionevole il rigetto della richiesta del ricorrente di accedere in una delle date previste dall’amministrazione fino al 26.10.2022 per le prove orali riguardanti la medesima classe di concorso.

Sul punto, merita comunque richiamare il fermissimo insegnamento della giurisprudenza, che in presenza di una clausola del bando dal contenuto ambiguo o comunque non univoco circa l’osservanza di un preciso adempimento ovvero il possesso di uno specifico requisito partecipativo, ha stabilito che occorre privilegiare l’interpretazione che favorisca l’ammissione dei soggetti nel senso del più ampio confronto selettivo ((cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 30 marzo 2000, n. 1822; sez. V, 3 settembre 2001, n. 4586; 25 marzo 2002, n. 1695; 25 giugno 2002, n. 3269; 19 febbraio 2004, n. 684; 28 giugno 2004, n. 4797; 13 gennaio 2005, n. 82; 7 aprile 2006, n. 1877; 24 agosto 2006, n. 4792; sez. VI, 19 gennaio 2007, n. 121; sez. IV, 12 marzo 2007, n. 1186; sez. V, 28 marzo 2007, n. 1441; 21 giugno 2007, n. 3384; 17 ottobre 2008, n. 5064; 9 dicembre 2008, n. 6057; Cons. giust. amm. sic., sez. giur., 14 ottobre 1999, n. 538; 20 gennaio 2003, n. 4; TAR Puglia, Lecce, sez. II, 7 ottobre 1999, n. 727; sez. I, 3 ottobre 2007, n. 2439; 15 gennaio 2009, n. 63; TAR Lombardia, Milano, sez. III, 7 marzo 2005, n. 508; Brescia, sez. I, 23 ottobre 2007, n. 918; 7 dicembre 2007, n. 1314; TAR Toscana, sez. II, 25 luglio 2006, n. 3233; TAR Abruzzo, Pescara, sez. I, 21 giugno 2007, n. 665;

TAR Lazio, Roma, sez. II, 26 maggio 2008, n. 5043; T.A.R. Campania Napoli, 17 settembre 2009, n. 4981; C.d.S., V, 25 gennaio 2011, n. 528; C.d.S., V, 20 aprile 2012, n. 2317).

*** ** ***

In ogni caso, la scelta assunta dall'Amministrazione convenuta, risulterebbe certamente non conforme ed illegittima.

Strettamente connesso al criterio della funzionalità amministrativa risulta quello della professionalità necessaria allo svolgimento dell'incarico (richiamato anche nella sent. Della Corte Cost. n. 293/2009). Sul punto sembra che la competenza “tecnica” rispetto allo svolgimento di una funzione rappresenti un'importante garanzia per entrambi i principi cui l'attività amministrativa deve informarsi: imparzialità e buon andamento. Il legame con quest'ultimo principio è infatti evidentemente rappresentato dal fatto che soltanto personale competente può assicurare che le funzioni siano svolte in modo efficiente e pienamente efficace.

Orbene, con riferimento al caso di specie, l'attuale ricorrente è in possesso di tutti i requisiti per poter completare le prove del concorso. Inoltre, la pluriennale esperienza acquisita sulla materia dimostra la propria professionalità ed esperienza.

Da tanto si deduce che la esclusione dalle prove orali risulta in contrasto con il principio della parità di trattamento e della par condicio che deve governare lo svolgimento di tutti i concorsi pubblici, in assenza del quale la procedura di selezione dei migliori aspiranti risulterebbe indubbiamente viziata e, in definitiva, non idonea, ad assicurare la soddisfazione delle finalità sia di trasparenza, che di efficienza, ragionevolezza e buon andamento dell'operato della Pubblica Amministrazione cui è ispirato l'art. 97 della Costituzione (C. Cost n. 90 – 12 aprile 2012 e n. 30 del 23 febbraio 2012).

Ne consegue che provvedimenti impugnati con il presente ricorso si pongono in palese contrasto anche con **l'art. 97 della Cost.**, attesa l'inesistenza dell'interesse pubblico, attuale e concreto, a disporre l'esclusione dalla procedura di stabilizzazione ex art. 20, co. 2 d.lgs n. 75/2017.

La richiamata norma costituzionale esige, infatti, che la pubblica amministrazione agisca secondo i principi dell'imparzialità – correlato al divieto di porre in essere atti di natura discriminatoria (art. 3 della Cost.) – e di buon andamento dell'attività amministrativa.

Quest'ultimo principio si concreta in una serie di criteri riconducibili, tutti insieme, ai

concetti di efficacia ed efficienza, ai quali sottendono la non discriminazione nei diritti e libertà: la pubblica amministrazione deve, pertanto, operare in modo da garantire che la tutela dei diritti e delle libertà sia massima e che, se l'ordinamento prevede dei limiti, questi si fondino esclusivamente sulla legge e su un prevalente interesse pubblico non altrimenti tutelabile.

..ooOoo..

4. Eccesso di potere per sviamento, illegittimità ed irragionevolezza. Violazione della par condicio, ingiustizia manifesta.

La scelta operata dall'Amministrazione è gravemente lesiva del diritto di parte ricorrente, di partecipare alle prove orali del concorso (Art. 51, 3 Cost, 21 comma 3 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo: *"ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di uguaglianza ai pubblici impieghi del proprio Paese"*), in ragione delle capacità professionali ritenute utili all'Amministrazione (Art. 51 e 97 Cost), come uno dei modi in cui si può esprimere la sua personalità, con possibile attuazione del diritto al lavoro (Art. 2 e 4 Cost).

In definitiva i provvedimenti impugnati, penalizzano senza alcuna ragionevole motivazione il ricorrente.

Il diritto al lavoro di cui alla nostra Costituzione può e deve quindi essere letto in continuità con le norme europee, interpretate, a loro volta, dalla Corte di Strasburgo, così come anche il Consiglio di Stato suggerisce: *"In base ad un principio applicabile già prima dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il giudice nazionale deve prevenire la violazione della Convenzione del 1950 (CEDU, 29-02-2006, Cherginets c. Ucraina, 25) con la scelta della soluzione che la rispetti (CEDU, 20-12-2005, TryKhlib c. Ucraina, 38 – 50). Pertanto, in relazione all'azione prevista dall'art. 389 cpc in sede interpretativa il giudice amministrativo deve adottare tutte le misure che diano effettiva tutela al ricorrente la cui pretesa risulti fondata (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 1220/2010).*

E' nota la giurisprudenza della Corte Costituzionale (Sentenze nn. 348 e 349 del 2007), nella quale la CEDU era stata definita quale "norma interposta" nel giudizio di costituzionalità delle leggi; tuttavia, con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, anche il Giudice Amministrativo è tenuto a considerare gli effetti dell'art. 6, a mente del quale *"L'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti*

dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell'Unione definite nei trattati. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali".

E così ha ben proseguito il Tar Lazio: *"Ebbene, a giudizio del Collegio, la questione giuridica in esame appare destinata a nuovi e ancor più incisivi sviluppi a seguito dell'entrata in vigore, lo scorso 01 dicembre 2009 del Trattato di Lisbona firmato nella capitale portoghese il 13 dicembre 2007 dai rappresentanti dei 27 Stati membri, che modifica il Trattato sull'Unione europea ed il Trattato che istituisce la Comunità europea. Infatti, fra le più rilevanti novità correlate all'entrata in vigore del Trattato, vi è l'adesione dell'Unione alla CEDU, con la modifica dell'art. 6 del Trattato che nella vecchia formulazione conteneva un riferimento "mediato" alla Corte dei diritti fondamentali, affermando che l'Unione rispetta i diritti fondamentali quali siano garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi del diritto comunitario.*

Nella nuova formulazione dell'art. 6, viceversa, secondo il comma 2 *"l'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali"* e secondo il comma 3 *"i diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali"*. Il riconoscimento dei diritti fondamentali sanciti dalla CEDU come principi interni al diritto dell'Unione, osserva il Collegio, ha immediate conseguenze di assoluto rilievo, in quanto le norme della Convenzione divengono immediatamente operanti negli ordinamenti nazionali degli Stati membri dell'Unione e quindi nel nostro ordinamento nazionale, in forza del diritto comunitario, e quindi in Italia ai sensi dell'art. 11 della Costituzione, venendo in tal modo in rilievo l'ampia e decennale evoluzione giurisprudenziale che ha, infine, portato all'obbligo, per il giudice nazionale, di interpretare le norme nazionali in conformità al diritto comunitario, ovvero di procedere in via immediata e diretta alla loro disapplicazione in favore del diritto comunitario, previa eventuale pronuncia del giudice comunitario ma senza dover transitare per il filtro dell'accertamento della loro incostituzionalità sul piano interno" (così Tar Lazio, Sez II bis, sentenza n. 11984 del 18 maggio 2010).

Il diritto al lavoro viene in rilievo come diritto sociale di libertà positiva, ovvero per utilizzare le prospettive di Massimo D'Antona – come *"un diritto di", il diritto di*

lavorare, ossia di accedere al lavoro e di mantenere il lavoro ottenuto senza subire l'interferenza abusiva o discriminatoria di poteri pubblici o privati"; ed ancora "consiste piuttosto nella garanzia dell'uguaglianza (formale e sostanziale) delle persone rispetto al lavoro disponibile, un'uguaglianza che significa equilibrata concorrenza tra le persone e sicurezza rispetto ad abusi nel mercato del lavoro".

Orbene, l'interpretazione e l'errata applicazione delle norme fornita dall'amministrazione, che non consentendo al ricorrente di accedere alle prove del colloquio fissate nelle data del 3/10/2022, viola il diritto alla sicurezza sociale. Con l'espressione sicurezza sociale si intende altresì l'insieme degli interventi pubblici finalizzati a proteggere gli individui e le famiglie dallo stato di bisogno e dai rischi più gravi della vita. Ai sensi dell'art. 25 della Convenzione Europea dei diritti inviolabili dell'Uomo, immediatamente operante negli ordinamenti nazionali in virtù di quanto ampiamente illustrato *"ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute ed il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione [..]"*.

..ooOoo..

5. Violazione art. 97 Cost. Eccesso di potere per illegittimità manifesta.

I provvedimenti impugnati con il presente ricorso si pongono inoltre in contrasto anche con **l'art. 97 della Cost.**, attesa l'inesistenza dell'interesse pubblico, attuale e concreto, a disporre l'esclusione dalla procedura concorsuale.

La richiamata norma costituzionale esige, infatti, che la pubblica amministrazione agisca secondo i principi dell'imparzialità – correlato al divieto di porre in essere atti di natura discriminatoria (art. 3 della Cost.) – e di buon andamento dell'attività amministrativa.

Quest'ultimo principio si concreta in una serie di criteri riconducibili, tutti insieme, ai concetti di efficacia ed efficienza, ai quali sottendono la non discriminazione nei diritti e libertà: la pubblica amministrazione deve, pertanto, operare in modo da garantire che la tutela dei diritti e delle libertà sia massima e che, se l'ordinamento prevede dei limiti, questi si fondino esclusivamente sulla legge e su un prevalente interesse pubblico non altrimenti tutelabile.

Nel caso che ci occupa i provvedimenti impugnati hanno illegittimamente escluso

Questi principi calzano perfettamente al caso qui in esame, anche perché le disposizioni oggi impugnate, se interpretate in senso ostativo della partecipazione della ricorrente, non **lederebbero** soltanto il **principio di affidamento**, ma **confliggerebbero anche con il fondamentale canone di civiltà giuridica**.

I provvedimenti qui impugnati violano altresì i **principi di pari opportunità e non discriminazione**, sottesi al principio di uguaglianza, di cui all'art. 21 e, più in generale, del capo III della cosiddetta "Carta di Nizza", alla quale nel 2009 – con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona – è stato conferito lo stesso effetto giuridico vincolante dei Trattati ¹ essendo palmare l'irragionevolezza della preclusione alla partecipazione.

Tali provvedimenti, violano anche i principi di **pari opportunità e uguaglianza** in quanto penalizzano ingiustamente il ricorrente.

..ooOoo..

6. Violazione del principio del legittimo affidamento.

Il ricorrente stante la chiarezza della normativa sopra richiamata, confidava nella loro applicazione.

E, invero, **il principio dell'affidamento realizza la specifica proiezione della buona fede ai rapporti fra lo Stato e i cittadini**. La protezione di tale principio viene altresì sancita dal diritto europeo, a partire da una **sentenza della Corte di giustizia (3 maggio 1978, decisione C-12/77), che lo ha poi qualificato «principio fondamentale della comunità»** (5 maggio 1981, decisione C-112/80), o ancora come **principio della «civiltà europea»**, come mezzo di integrazione dell'intera normativa europea in tutte le sue articolazioni (L. Lorello, La tutela del legittimo affidamento tra diritto interno e diritto comunitario, Torino 1998).

Da qui i suoi esordi nella giurisprudenza costituzionale, attraverso **la sentenza n. 349**

del 1985, secondo cui *«l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica costituisce elemento fondamentale ed indispensabile dello Stato di diritto»* (punto 5 della motivazione; ma v. inoltre la sentenza 4 novembre 1999, n. 416, in «Giur. cost.», 1999, pagg. 2643 ss.).

E con accenti analoghi si è espressa pure la Cassazione, secondo cui **la tutela del legittimo affidamento del cittadino «è immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico e costituisce uno dei fondamenti dello Stato di diritto nelle sue diverse articolazioni, limitandone l'attività legislativa e amministrativa»** (Cassazione, sez. Trib., sentenza 6 ottobre 2006, n. 21513. Nello stesso senso v. inoltre Cassazione, sez. V Trib., sentenze nn. 5931 del 2001, 17576 del 2002, 7080 del 2004, 10982 del 2009, nonché sez. I, ordinanza n. 26505 del 2006).

LA CORTE COSTITUZIONALE HA INFATTI COSTANTEMENTE RIBADITO "IL VALORE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO, il quale trova **copertura costituzionale nell'art. 3 Cost.**, non esclude che il legislatore possa assumere disposizioni che modifichino in senso sfavorevole agli interessati la disciplina di rapporti giuridici «anche se l'oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti», ma esige che ciò avvenga **alla condizione «che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l'affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello Stato di diritto»** (sentenze n. 56 del 2015, n. 302 del 2010, n. 236 e n. 206 del 2009). Solo in presenza di posizioni giuridiche non adeguatamente consolidate, dunque, ovvero in seguito alla sopravvenienza di interessi pubblici che esigano interventi normativi diretti a incidere peggiorativamente su di esse, ma **sempre nei limiti della proporzionalità dell'incisione rispetto agli obiettivi di interesse pubblico perseguiti**, è consentito alla legge di intervenire in senso sfavorevole su assetti regolatori precedentemente definiti (ex plurimis, sentenza n. 56 del 2015)"².

L'ATP di Cuneo, senza alcuna ragionevole motivazione ha escluso il ricorrente impedendole di accedere alle prove orali calendarizzate per il giorno

¹ V. in tal senso C.d.S., sez. VI, n. 2138 del 27.4.2015.

² Così, da ultimo, **Corte Cost. n. 216 del 5 novembre 2015**, che sottolinea inoltre come *"la compressione di situazioni giuridiche rispetto alle quali opera un legittimo affidamento, esso non può essere perseguito senza una **equilibrata valutazione comparativa degli interessi in gioco** e, in particolare, non può essere raggiunto trascurando completamente gli interessi dei privati, con i quali va invece ragionevolmente contemplato."*

..ooOoo..

Per quanto sin qui esposto, la ricorrente come in epigrafe rappresentato e difeso

RICORRE

**ALL'ILL.MO SIG. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE PER IL TAR PIEMONTE**

ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE EX ART. 55 D.L. 2/7/2010 N. 104

Il ricorrente evidenzia, ai fini della sussistenza del *periculum in mora* che l'ATP di Cuneo ha già calendarizzato le prove orali nelle date 15/10/2022, 24/10/2022, 26/10/2022 Pertanto una decisione emessa successivamente vanificherebbe l'opportunità, per il ricorrente, di prendere parte alle prove orali del concorso.

Quanto al *fumus boni juris* emerge dai motivi del ricorso, stante la palese violazione dei precetti costituzionali sopra richiamati nonché l'assoluta carenza di motivazione del provvedimento impugnato.

Per vero, l'ammissione alle prove orali del ricorrente consentirebbe di partecipare, a parità degli altri concorrenti, alla procedura concorsuale in attesa che il Tribunale si pronunci circa la legittimità dei provvedimenti assunti all'amministrazione.

Con riferimento al bilanciamento con l'interesse pubblico, merita osservare che nessun danno potrebbe derivare all'Amministrazione dalla partecipazione dei ricorrenti alle procedure preselettive.

VOGLIA CODESTO ILL.MO PRESIDENTE DEL TAR PIEMONTE

In attesa della decisione cautelare collegiale, disporre con decreto motivato l'ammissione con riserva del ricorrente alle prove orali fissate nelle date del 15/10/2022, 24/10/2022, 26/10/2022, relative al concorso bandito dal Ministero dell'Istruzione condannando il medesimo Ente a far sostenere il colloquio al ricorrente.

Nel merito si rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito,

in via cautelare ai sensi dell'art. 55 e 56 c.p.a., annullare ovvero sospendere i provvedimenti impugnati, ordinando l'ammissione con riserva alla prova orale fissata nei giorni 15/10/2022, 24/10/2022, 26/10/2022 ovvero, eventualmente mediante predisposizione di apposita sessione ove tale prova fosse espletata nelle more.

Nel merito: annullare i provvedimenti impugnati.

Spese di lite rifuse ed attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. Riservata richiesta di risarcimento del danno.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il presente giudizio attiene a materia di pubblico impiego ed il ricorrente è esente ricorrendo i limiti di reddito previsti dalla normativa in materia

Roma,

avv. Francesco Americo

A

v

v

.

F

r

a

n

c

e

s

c

o

A

m

e